

R.G. 1267/2025



TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 03 febbraio 2026

Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:

- per parte opponente: l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED];

- per parte opposta: l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED].

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa [REDACTED].

Il G.U., visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.

Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 13/01/2026, insistendo nell'espunzione del documento 16 prodotto da controparte.

Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 13/01/2026. Chiede lo stralcio delle note difensive di controparte in quanto tutt'altro che brevi, riportandosi comunque agli atti difensivi e contestando comunque il contenuto delle note conclusionali avversarie; dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.

Il Giudice ritenuta l'ammissibilità delle note difensive della parte opponente in quanto rispondente alle proprie esigenze di difesa e rilevato che la questione relativa al doc. 16 attiene eventualmente a profili di ammissibilità del documento ai fini della decisione, in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.



N. 1267/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1267/2025 R.G.A.C. vertente

tra

[REDACTED]

[REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bientina (PI), Piazza [REDACTED], giusta procura in atti;

- parte opponente -

e

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del responsabile di direzione General Counsel, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] del Foro di Pistoia, Via [REDACTED], giusta procura in atti;

- parte opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 331/2025 del 15/04/2025; contratti bancari.

Conclusioni di parte opponente:

- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 13/01/2026:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, istruita la causa,

- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 331/2025 R.D.I. e n. 510/2025 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 15.04.2025 in quanto illegittimo, ingiusto e non provato per i motivi di cui in narrativa;



- sempre nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra [REDACTED] in qualità di garante, attesa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso e oggi opposto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.

Conclusioni di parte opposta:

- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 13/01/2026:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 19.382,94, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 919,00 per la fase di studio; ii) euro 777,00 per la fase introduttiva; iii) euro 1.680,00 per la fase istruttoria; iv) euro 1.701,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 5.077,00, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali, come previsto dal D.M. 147/2022”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sulla vicenda processuale

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. [REDACTED] S.p.a. e, per essa, la mandataria [REDACTED] S.p.a. chiedeva a questo Tribunale a carico dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente in qualità di debitore principale e garante, ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 19.382,94 oltre interessi e spese quale credito maturato in virtù di contratto di credito al consumo del 11/01/2016; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.

In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.



Contro questo decreto, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto la presente opposizione, eccependo, innanzitutto, la illegittima duplicazione dei titoli esecutivi.

Difatti, nel mese di settembre 2020, il sig. [REDACTED] consegnava a [REDACTED] S.p.a. – all’epoca titolare del credito - n. 119 effetti cambiari di € 153,00 ciascuno con cadenza mensile dal 20/12/2020 al 20/10/2030 e n. 1 cambiale di € 165,00 con scadenza al 20/11/2030, il tutto per complessivi € 18.402,53-; pertanto, costituendo le cambiali titoli esecutivi di natura stragiudiziale, l’opposta avrebbe dovuto richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo limitatamente all’importo degli effetti scaduti o, in subordine, avrebbe dovuto restituire le cambiali costituenti validi titoli esecutivi prima di procedere con il deposito del ricorso monitorio.

Ancora, parte opponente ha rilevato il difetto di prova in ordine al *quantum* del credito ingiunto, ritenendo insufficiente a tale scopo la documentazione prodotta dall’opposta - ovverosia, il contratto di finanziamento, il saldoconto ex art. 50 TUB e l’estratto conto finale ex art. 50 TUB - oltre che l’assenza di corrispondenza tra i numeri identificativi del contratto sottoscritto dal sig. [REDACTED] e le successive comunicazioni attinenti alla pretesa debitoria di cui al contratto.

Infine, con riferimento alla posizione della sig.ra [REDACTED] qualificata quale consumatore, parte opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.-, in mancanza di una trattativa individuale; pertanto, dovendo trovare applicazione la disciplina codicistica ed essendo spirato il termine previsto dall’art. 1957, parte opposta sarebbe decaduta da ogni possibile azione nei confronti della garante.

Alla luce dei motivi sopra illustrati, pertanto, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/08/2025 si è costituita in giudizio la società [REDACTED] S.p.a. e, per essa, [REDACTED] S.p.a. eccependo preliminarmente la tardività dell’opposizione in quanto notificata oltre il termine di quaranta giorni, nel merito, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato; ha, pertanto, insistito per il rigetto della spiegata opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

All’udienza di prima comparizione delle parti del 25/11/2025 - celebrata previa concessione dei termini di cui all’art. 171 *ter* c.p.c.- parte opposta ha chiesto dichiararsi la improcedibilità della domanda per mancata adesione di parte opponente alla procedura di mediazione nelle more attivata; dunque, il Giudice, rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.-.

In rito



Superata la iniziale eccezione di tardività della spiegata opposizione, stante l'estraneità alla vicenda in esame della comunicazione pec depositata da parte opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e il successivo deposito della ricevuta di consegna corretta – dalla quale si evince il pieno rispetto dei termini di legge per la proposizione della presente opposizione – occorre vagliare l'ulteriore eccezione sollevata dall'opposta circa l'improcedibilità dell'opposizione spiegata per mancata adesione di parte opponente al procedimento di mediazione attivato.

L'eccezione è infondata.

Sul punto è sufficiente rilevare che, come ormai espressamente stabilito dall'art. 5 *bis* D.lgs 28/2010, l'obbligo di attivare la procedura di mediazione grava su parte opposta; pertanto, solo se la parte opposta non provvede al suddetto adempimento si ha come conseguenza la improcedibilità della domanda monitoria; nessuna conseguenza in termini di procedibilità della domanda si ha, invece, nel caso in cui parte opponente non abbia partecipato alla mediazione, potendo, al più, trovare applicazione l'art. 12 *bis* D.lgs 28/2010 in materia di sanzioni.

Nel merito

1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Si ricordi, preliminarmente, che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.

Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).

Nel caso di specie, parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, producendo il contratto di finanziamento (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio) e allegando l'inadempimento di parte opponente, risultante dall'estratto conto depositato in atti (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio) e pari all'importo di € 19.382,94-.



1.1. Parte opponente ha eccepito, quale primo motivo di opposizione, la illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, atteso che il sig. [REDACTED] nel mese di settembre 2020, consegnava ad [REDACTED] S.p.a. - all'epoca titolare del credito - n. 119 effetti cambiari di € 153,00 ciascuno con scadenza mensile dal 20/12/2020 al 20/10/2030 e n. 1 cambiale di € 165,00 con scadenza il 20/11/2030, così per complessivi € 18.402,53-.

L'eccezione è infondata.

Sul punto si rileva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impedito al creditore di munirsi di un nuovo titolo esecutivo giudiziale qualora il titolo esecutivo di cui sia già in possesso abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, i titoli esecutivi in possesso di parte opposta, in quanto cambiali, hanno natura stragiudiziale e, pertanto, il successivo decreto ingiuntivo - titolo di natura giudiziale - non costituisce, neppure in parte, illegittima duplicazione del precedente titolo esecutivo. Inoltre, come correttamente osservato dalla società opposta, la tutela del credito coperto dal titolo stragiudiziale si differenzia da quella del credito coperto dal titolo giudiziale, posto che la domanda di concessione di decreto ingiuntivo è generalmente volta all'ottenimento di una tutela ulteriore, tra cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

Quanto sopra è ulteriormente suffragato dalla chiara posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di esistenza di plurimi titoli di natura giudiziale, la quale ha statuito che *“il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del “ne bis in idem”, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”* ([Cass. Civ. Ord. n. 21768/2019](#)).

Tale principio vale, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui ad un titolo esecutivo di natura non giudiziale si affianchi un titolo di natura giudiziale che, come sopra rilevato, ha una natura e una valenza distinta rispetto al primo.

Pertanto, l'eccezione non può che essere respinta.

1.2. Parte opponente eccepisce, altresì, il difetto di prova del *quantum* del credito azionato in via monitoria, ritenendo sul punto insufficienti i documenti prodotti dall'opposta, ovverosia, il contratto di finanziamento, il saldaconto ex art. 50 TUB e l'estratto conto inviato da [REDACTED] S.p.a. in data 10/04/2024.

Anche tale eccezione, tuttavia, risulta destituita di fondamento.



Difatti, sulla base dei principi sopra richiamati in materia di riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che il contratto di finanziamento, unitamente all'estratto conto del rapporto azionato costituiscano documentazione idonea e sufficiente a sostenere la pretesa creditoria.

Parte opponente non ha contestato di aver stipulato il contratto, né di aver ricevuto l'importo finanziato, né la titolarità del credito in capo all'opposta; neppure ha contestato il proprio inadempimento - emergente, tra l'altro, dal piano di rientro sottoscritto dal sig. [REDACTED] in data 08/09/2020, nel quale lo stesso si dichiara debitore dell'importo di € 18.402,53 - deducendo eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito azionato in via monitoria.

Parimenti generica e infondata risulta essere, altresì, la contestazione di parte opponente circa la mancata corrispondenza tra i numeri identificativi del contratto sottoscritto dal sig. [REDACTED] e le successive comunicazioni attinenti al medesimo rapporto.

Invero, parte opponente si limita ad affermare l'esistenza di tale discrasia senza indicare i documenti riportanti la dedotta errata numerazione - riferendosi genericamente alle "*successive comunicazioni ricevute*" - e, soprattutto, senza argomentare alcunché in ordine alle conseguenze che tale diversa numerazione avrebbe comportato in ordine alla identificazione del rapporto e, dunque, del credito azionato in via monitoria.

1.3. Parte opponente, eccepisce, infine, la decadenza di parte opposta da ogni azione nei confronti della garante, sig.ra [REDACTED], stante la vessatorietà e, dunque, la nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c.-.

Ebbene, anche tale ultima eccezione deve essere respinta.

Difatti, dal momento che è parte opponente ad aver impugnato la suddetta clausola al fine di farne valere il carattere vessatorio, su quest'ultima gravava l'onere di produrre in giudizio il contratto di finanziamento con la relativa clausola derogatoria delle disposizioni codicistiche, contratto che, tuttavia, non è stato prodotto; in assenza della predetta documentazione, pertanto, alcun accertamento di vessatorietà può essere effettuato da questo Tribunale, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata.

2. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 331/2025 del 15/04/2025 nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED].

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.

Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 19.382,94) ridotto del 50% il



compenso previsto per la fase istruttoria/di trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art.

171 *ter* c.p.c. e non è seguita alcuna attività di tale natura e ridotto, altresì, del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art.

281 *sexies* c.p.c.-.

Medesimi parametri per le spese di mediazione, limitatamente alla sola fase di attivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

rigetta

l'opposizione e, per l'effetto,

conferma

integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 331/2025 del 15/04/2025 nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED];

condanna

gli opposenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] S.p.a. liquidate in € 4.167,70 (€ 3.726,70 + € 441,00) per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;

La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Pistoia, il 03 febbraio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Elena Piccinni

